

PRONTUARIO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE



ADOZIONE
D.C.C. n. 16 del 08.06.2016

APPROVAZIONE
D.C.C. n. 49 del 22.12.2016

Il Sindaco
Monia BIANCHIN

Il Capo Dipartimento Coordinamento del Territorio
geometra Angelo VISOTTO

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella VIVIANI

Ufficio di Piano
urbanista Judy ZANGRANDO

GRUPPO DI LAVORO

Progettisti
urbanista Raffaele GEROMETTA
urbanista Daniele RALLO

Gruppo di valutazione
ingegnere Elettra LOWENTHAL
dott. amb. Lucia FOLTRAN

Contributi specialistici
urbanista Roberto CAZZIOLA
urbanista Franco FURLANETTO
urbanista Laura GATTO
ingegnere Lino POLLASTRI
dott. forestale Giovanni TRENTANOVI
urbanista Fabio VANIN

MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: mateng@mateng.it

PARTE PRIMA - IL PRONTUARIO

articolo 1 - FINALITÀ DEL PRONTUARIO	pagina 2
articolo 2 - CONTENUTI E AMBITO D'APPLICAZIONE DEL PRONTUARIO	pagina 2
articolo 3 - LIMITI E VALIDITÀ DEL PRONTUARIO	pagina 2

PARTE SECONDA - DECORO DEGLI SPAZI E DELLE COSTRUZIONI

articolo 4 - DECORO DEGLI SPAZI	pagina 2
articolo 5 - DECORO DELLE COSTRUZIONI	pagina 3

PARTE TERZA - SPAZI URBANI

articolo 6 - GENERALITÀ	pagina 3
articolo 7 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI PUBBLICI	pagina 3
articolo 8 - L'ARREDO URBANO	pagina 5
articolo 9 - IL COLORE	pagina 5
articolo 10 - DISCIPLINA DELL'EDIFICATO	pagina 5
articolo 11 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI PRIVATI	pagina 6

PARTE QUARTA - CENTRI STORICI E COMPLESSI MONUMENTALI

articolo 12 - GENERALITÀ	pagina 7
--------------------------	----------

PARTE QUINTA - SPAZI PRODUTTIVI

articolo 13 - GENERALITÀ	pagina 7
articolo 14 - LA QUALITÀ URBANA DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI PRODUTTIVI	pagina 7

PARTE SESTA - SPAZI APERTI

articolo 15 - GENERALITÀ	pagina 7
articolo 16 - L'EDIFICAZIONE NEGLI SPAZI APERTI	pagina 7

PARTE SETTIMA - SPAZI AMBIENTALMENTE RILEVANTI

articolo 17 - GENERALITÀ	pagina 8
--------------------------	----------

PARTE OTTAVA - SPAZI DESTINATI ALLA MOBILITÀ

articolo 18 - GENERALITÀ	pagina 8
articolo 19 - CORTI URBANE	pagina 8
articolo 20 - OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI	pagina 8
articolo 21 - PROTEZIONI	pagina 8

PARTE NONA - PIANTUMAZIONE DEGLI SPAZI

articolo 22 - ALBERI, SIEPI E ARBUSTI	pagina 9
---------------------------------------	----------

PARTE DECIMA - INQUINAMENTI

articolo 23 - RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI	pagina 9
articolo 24 - PROTEZIONI DAGLI INQUINAMENTI	pagina 10

PARTE UNDICESIMA - NORME FINALI

articolo 25 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRONTUARIO	pagina 10
articolo 26 - VARIANTI AL PRONTUARIO	pagina 10

PARTE PRIMA - IL PRONTUARIO

articolo 1 - FINALITÀ DEL PRONTUARIO

1. Il presente Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (d'ora in poi "Prontuario") ha lo scopo di disciplinare le azioni progettuali e costruttive necessarie per dare le migliori possibili caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e di ridurne, per quanto possibile, il loro impatto su tutte le componenti del territorio, consentendo altresì il più corretto possibile inserimento ambientale.
2. Il Prontuario costituisce parte integrante del Piano degli Interventi (d'ora in poi "PI") e delle sue Norme di Attuazione (d'ora in poi "NTO del PI"), ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11 (d'ora in poi "LR 11").
3. Esso costituisce altresì integrazione del Regolamento Edilizio (d'ora in poi "RE"), per tutte le parti definite di seguito "prescrizioni".

articolo 2 - CONTENUTI E AMBITO D'APPLICAZIONE DEL PRONTUARIO

1. Il Prontuario contiene prescrizioni e raccomandazioni per la progettazione e l'attuazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio comunale.
2. Si applica perciò sia ai nuovi interventi, sia agli interventi sullo stato esistente.

articolo 3 - LIMITI E VALIDITÀ DEL PRONTUARIO

1. Le prescrizioni hanno carattere normativo cogente e assumono efficacia immediata nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano sul territorio; esse integrano le prescrizioni delle NTO del PI.
2. Le raccomandazioni non hanno carattere prescrittivo, ma costituiscono indirizzo importante per la progettazione, per l'istruttoria delle domande di permesso di costruire e delle dichiarazioni di inizio di attività.
3. Per le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione Edilizia integrata si applicano le norme del RE.

PARTE SECONDA - DECORO DEGLI SPAZI E DELLE COSTRUZIONI

articolo 4 - DECORO DEGLI SPAZI

1. Tutti gli spazi pubblici e privati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano: devono pertanto avere specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, piantumati, con le modalità del successivo articolo 22.
2. A tal riguardo il Responsabile del Servizio ha la facoltà di prescrivere operazioni di manutenzione degli spazi e di conservazione del verde, nonché la rimozione di quanto possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
3. L'impianto di segnaletica e cartellonistica commerciale è ammesso unicamente negli spazi indicati dal Comune, nel rispetto delle caratteristiche urbane e ambientali; forma, dimensioni, materiali e aspetto devono essere conformi alle norme impartite dal Comune e alle prescrizioni dello Sportello Unico, anche mediante apposito Regolamento.
4. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di prescrivere la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
5. Ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Servizio

può indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.

6. Le prescrizioni del presente articolo si applicano con particolare severità agli spazi relativi ad edifici protetti dal PI, vincolati e non vincolati.

articolo 5 - DECORO DELLE COSTRUZIONI

1. Tutte le costruzioni, anche preesistenti alla data di entrata in vigore del Prontuario, devono rispettare nel loro aspetto il decoro edilizio e inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
2. A tal riguardo il Responsabile del Servizio ha la facoltà di prescrivere l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature e simili) e la rimozione di elementi (apparecchi tecnologici, scritte, insegne, cartelli pubblicitari, decorazioni, coloriture, sovrastrutture e tralici di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.
3. Qualora edifici o parti di essi, visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Responsabile del Servizio ha la facoltà di prescrivere la loro sistemazione.
4. Ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Servizio può indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.
5. Le prescrizioni del presente articolo si applicano con particolare rigore agli edifici protetti dal PI, vincolati e non vincolati.

PARTE TERZA - SPAZI URBANI

articolo 6 - GENERALITÀ

1. Oltre alle norme generali di cui al precedente articolo 4, le prescrizioni e le raccomandazioni di questa Parte Terza si applicano agli spazi urbani, pubblici e privati, compresi nelle Zone Territoriali Omogenee "B", "C" e "F", come definite dal PI.

articolo 7 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI PUBBLICI

1. Si raccomanda particolare cura nella progettazione e nella realizzazione degli interventi delle aree per l'istruzione, nelle aree per attrezzature d'interesse comune, negli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.
2. Le aree di cui al precedente comma 1 devono essere piantumate, secondo le prescrizioni del successivo articolo 22, o pavimentate con materiali drenanti, nonché arredate come al successivo articolo 8, sulla base di un progetto unitario.
3. Particolare cura dev'essere dedicata agli spazi per il gioco dei bambini, con riguardo alla sicurezza.
4. Particolare cura dev'essere dedicata alle cosiddette "piazzole ecologiche", con riguardo all'accessibilità, alla necessaria mimetizzazione e all'igiene.
5. Devono essere recuperati e mantenuti, per quanto possibile, i filari di alberi, le siepi, i vecchi muri di cinta, particolarmente in corrispondenza dei corridoi ecologici e delle tracce di centuriazione romana.
6. Si prescrive quanto segue:

a - elementi che sporgono dalle facciate e aggettano sul suolo pubblico

1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico:

- a) fino a ml 4,50 di altezza (misurati sul punto più basso dell'oggetto) sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, con sporgenze non superiori a cm 10;
 - b) oltre i ml 4,50 di altezza (misurati sul punto più basso dell'oggetto) sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml 1,40.
2. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, quando non costituiscano ostacolo al traffico e non limitino la visibilità; la loro altezza dal suolo dev'essere in ogni punto non inferiore a ml 2,20 e la proiezione della sporgenza massima non deve oltrepassare il filo esterno del marciapiede;
 - b) lanterne, lampade, fanali, insegne e qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici devono rispettare i limiti di sporgenza definiti dal presente articolo.
3. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza dal suolo inferiore a ml 4,50, devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.
4. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; eventuali e limitate sporgenze nei portici devono essere poste a non meno di ml 2,40 dal piano di calpestio.

b - marciapiedi e percorsi ciclopedonali

1. Nelle zone di intervento urbanistico preventivo obbligatorio, i marciapiedi e i percorsi ciclopedonali costituiscono opera di urbanizzazione primaria, il cui onere è a carico del lottizzatore.
2. Anche per le zone a intervento edilizio diretto, la costruzione dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali sono a carico del proprietario dell'area, in prosieguo di quelli esistenti, con il rispetto degli allineamenti, delle dimensioni, dei materiali e delle modalità costruttive; qualora non esistano marciapiede o percorsi ciclopedonale sui lotti adiacenti quello interessato dall'intervento, è a carico del proprietario dell'area la cessione gratuita degli spazi necessari per la futura realizzazione del marciapiede o del percorso ciclopedonale.
3. Il Responsabile del Servizio fissa i termini di inizio e ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.
4. Le opere di manutenzione dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali, gravati da servitù di pubblico passaggio, sono a carico del Comune, salve diverse pattuizioni convenzionate.

c - portici e porticati

1. I portici, i porticati e i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti e ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
2. Il pavimento dev'essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
3. Le opere di manutenzione sono a carico del proprietario.
4. Il Responsabile del Servizio fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.
5. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.
6. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml 2,00; l'altezza non

dev'essere inferiore a ml 2,70.

articolo 8 - L'ARREDO URBANO

1. S'intende per "arredo urbano" il complesso di interventi progettuali e operativi tesi a rendere quanto più possibile piacevoli e confortevoli gli spazi urbani.
2. L'arredo urbano riguarda non solo gli spazi pubblici (Zone Territoriali Omogenee "F" e spazi per la mobilità), ma anche gli spazi privati.
3. È costituito concretamente da oggettistica (panchine, sedili, cestini, fioriere, fontane, portabiciclette, dissuasori fisici della sosta), da costruzioni speciali (monumenti, bus-stop), da pavimentazioni, da apparecchiatura tecnologiche (cabine elettriche, cabine telefoniche, pali e lampioni per la pubblica illuminazione), da segnaletica e cartellonistica (toponomastica, commerciale e turistica).
4. Si applicano le norme del precedente articolo 4 e si raccomanda una particolare cura nella scelta di oggettistica (costruzioni speciali, pavimentazioni, apparecchiature, segnaletica e cartellonistica): essa dev'essere una scelta progettuale, non improvvisata e casuale e corrispondente ai caratteri dell'intorno territoriale.
5. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di prescrivere l'interramento delle linee aeree elettriche e telefoniche.
6. Si prescrive il divieto di cartellonistica commerciale lungo le strade, diversa da quella ammessa sulle facciate degli edifici, e comunque fuori degli spazi indicati dal Comune.
7. Il Comune ha la facoltà di imporre particolari forme, dimensioni, materiali e colori.

articolo 9 - IL COLORE

1. Particolare cura dev'essere dedicata alla scelta dei colori, per i quali è prescritta la precisa individuazione, anche mediante campionatura, in occasione della progettazione e della attuazione degli interventi.
2. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di prescrivere taluni colori o di vietarne altri.

articolo 10 - DISCIPLINA DELL'EDIFICATO

1. L'edificato esistente, le trasformazioni dell'edificato esistente e l'edificato nuovo devono essere coerenti con le NTO del PI, con il RE e con le norme del precedente articolo 5.
2. Per tutto l'edificato si raccomanda il rispetto delle NTO del PI per i centri storici, per quanto possibile e per quanto applicabili.
3. Si prescrive quanto segue.

a - coperture

1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alla tipologia dei fabbricati, alla ZTO in cui insistono e alle caratteristiche dell'ambiente circostante.
2. Sono raccomandati ed eventualmente prescritti i coppi di laterizio a canale tondo.
3. Gli elementi sporgenti oltre le coperture (camini, abbaini, antenne e simili) devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
4. Particolare cura dev'essere dedicata alla progettazione e all'installazione di pannelli solari,

fotovoltaici e simili, che devono essere di norma composti nelle coperture.

b - scale esterne

1. Sono ammesse le scale esterne soltanto fino al primo piano agibile rispetto alla "quota zero", come definita dalle NTO del PI.
2. Fanno eccezione le scale di sicurezza, imposte dai Vigili del Fuoco.

articolo 11 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI PRIVATI

1. Oltre alle norme generali di cui al precedente articolo 4, si raccomanda particolare cura nella progettazione e nella realizzazione degli interventi nelle aree private.
2. Si applicano negli ambiti vincolati le prescrizioni della Soprintendenza.
3. Si prescrive quanto segue.

a - recinzione degli spazi privati

1. Per le recinzioni degli spazi privati valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) entro i limiti delle ZTO "A", "B", "C", le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, muri, cancellate, grigliati e simili e non superare l'altezza totale di ml 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna; la parte cieca di muratura non deve superare l'altezza massima di ml 0,50 misurata come sopra; in alternativa, sono ammesse le recinzioni cieche di muratura con altezza massima di ml 1,50, per documentate ed inderogabili esigenze tecnico-funzionali e per ragioni che giustifichino un miglior esito progettuale;
 - b) entro i limiti delle zone a intervento urbanistico preventivo obbligatorio, il Responsabile del Servizio impone l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie;
 - c) entro i limiti delle ZTO "D" l'altezza totale non può superare ml 3,00;
 - d) entro i limiti delle ZTO "E" e negli spazi ambientalmente rilevanti, di cui al successivo articolo 17, le recinzioni sono limitate alla sola area di pertinenza dell'abitazione e devono essere trasparenti, in modo da permettere il passaggio di aria, acqua e luce; non possono superare l'altezza totale di ml 1,50 dal piano stradale prospettante o dal piano di campagna; è ammessa una sottostante parte cieca di muratura, non più alta di 0,50 ml, misurati come sopra.
2. Si applicano le norme dell'articolo 26 del DPR 16 dicembre 1992, n° 495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada".

b - costruzioni accessorie

1. Si applicano le norme del RE.

c - giardini

1. Si applicano le norme del RE e quelle del successivo articolo 22.

d - orti

1. È sempre ammesso l'orto tradizionale, a servizio della residenza.

e - parcheggi privati

1. Le aree a parcheggio di uso privato debbono essere mantenute in perfetto stato di conservazione, sia per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale.

2. Il Comune può imporre la sistemazione e il ripristino dell'area per il decoro degli spazi e l'incolumità dei cittadini.

PARTE QUARTA - CENTRI STORICI E COMPLESSI MONUMENTALI

articolo 12 - GENERALITÀ

1. Oltre alle NTO del PI, che costituiscono prescrizioni inderogabili, si applicano ai centri storici, coincidenti con le ZTO "A" del PI, nonché ai complessi monumentali indicati in grafia di PI, vincolati o non vincolati, e alle loro pertinenze scoperte, le norme dei precedenti articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

PARTE QUINTA - SPAZI PRODUTTIVI

articolo 13 - GENERALITÀ

1. Sono spazi produttivi le zone territoriali omogenee "D" del PI, nonché le aree di pertinenza delle attività produttive in zona impropria, così come individuate o disciplinate dal PI.

articolo 14 - LA QUALITÀ URBANA DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI PRODUTTIVI

1. Oltre alle norme del precedente articolo 4 e alle NTO del PI, si applicano agli spazi ineditati pubblici e privati i suggerimenti derivati dallo studio sulla qualità urbana delle Aree Produttive, prodotto dalla Provincia di Treviso e da Unindustria di Treviso; in particolare, sull'uso del verde (anche per la mimetizzazione degli edifici) e del colore, delle recinzioni e della segnaletica.
2. Oltre alle norme del precedente articolo 5 e delle NTO del PI, si applicano agli edifici produttivi i suggerimenti derivanti dallo studio citato al comma precedente; in particolare sulla progettazione in altezza e sull'occupazione degli spazi fra edificio ed edificio.
3. Per le attività produttive in zona impropria si applicano con particolare rigore le NTO del PI.
4. Si applicano per le recinzioni le prescrizioni del precedente articolo 11.2.a; quando non sia prospiciente spazi pubblici, è consentita l'altezza massima di 3,00 ml, a condizione che la recinzione sia mimetizzata con piante rampicanti.

PARTE SESTA - SPAZI APERTI

articolo 15 - GENERALITÀ

1. Sono spazi aperti le parti del territorio comunale destinate agli usi codificati per le ZTO "E", destinate all'agricoltura.

articolo 16 - L'EDIFICAZIONE NEGLI SPAZI APERTI

1. Si applicano per le zone dell'articolo precedente le NTO del PI, nonché le norme del precedente articolo 4.
2. Si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n° 378 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio rurale".
3. I progetti degli interventi in queste zone debbono essere accompagnati dalla proposta di sistemazione dell'intero fondo, con la dimostrazione del consumo di superficie agricola utilizzata.
4. Il vincolo di non edificabilità è prescritto dalle NTO del PI.
5. Si applicano per le recinzioni le prescrizioni del precedente articolo 11.2.a.

PARTE SETTIMA - SPAZI AMBIENTALMENTE RILEVANTI

articolo 17 - GENERALITÀ

1. Sono spazi ambientalmente rilevanti le parti del territorio definite dal PI “aree nucleo, aree di connessione naturalistica e corridoi ecologici”.
2. Oltre al rispetto delle NTO del PI, ogni intervento in questi spazi dev'essere verificato in relazione alle caratteristiche ambientali dell'ambito circostante.
3. Nella gestione delle funzioni amministrative in materia ambientale/paesaggistica dev'essere tenuto in considerazione il presupposto della “continuità territoriale” della tutela ambientale, attraverso una progressività dei livelli di salvaguardia e di vincolo applicati ad aree contigue tra loro, al fine di attenuare i bruschi passaggi tra ambiti territoriali assoggettati a norme di tutela e ambiti pur di pregio ambientale non sottoposti a tutela.

PARTE OTTAVA - SPAZI DESTINATI ALLA MOBILITÀ

articolo 18 - GENERALITÀ

1. Le norme che seguono si applicano alla viabilità nuova ed esistente di competenza comunale, pubblica e privata, nonché ai parcheggi e ai percorsi ciclopedonali.

articolo 19 - CORTI URBANE

1. Corte urbana è una parte continua di spazio pubblico, dove la funzione residenziale ha il sopravvento su quella circolatoria e nella quale questa scelta si esprime mediante l'organizzazione e l'arredo particolare dello spazio.
2. Le provvidenze di attuazione della corte urbana si applicano solo alle strade urbane di quartiere e alle strade locali, così come definite dall'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con DLgs 30 aprile 1992, n° 285.
3. La strada deve avere un'immagine accogliente ed essere gradita ai pedoni; la qualità urbana dev'essere conseguita mediante alberi, cespugli e fiori, varietà delle pavimentazioni, arredo urbano di buona qualità.
4. Dev'essere severamente regolamentata la circolazione dei veicoli, con la posa di ostacoli e di dissuasori per limitare la velocità e scoraggiare la sosta abusiva.
5. Auto e motoveicoli devono procedere a passo d'uomo.
6. La sosta è autorizzata soltanto negli spazi contrassegnati, secondo le disposizioni in materia: in particolare del Codice della Strada e del suo Regolamento.

articolo 20 - OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI

1. Per i percorsi ciclopedonali in sede propria, sia conformi alla norma (vere e proprie piste ciclopedonali), sia non conformi (ma comunque protetti), s'impone l'adozione di un piano urbano della circolazione, con il ridisegno delle sezioni stradali, l'istituzione delle zone a traffico limitato, delle zone a 30 km/h max, delle zone interdette al traffico, dei sensi unici.

articolo 21 - PROTEZIONI

1. Adeguate provvidenze devono assicurare la massima possibile protezione degli utenti degli spazi urbani frontestanti strade aperte al traffico.

PARTE NONA - PIANTUMAZIONE DEGLI SPAZI

articolo 22 - ALBERI, SIEPI E ARBUSTI

1. Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità e al servizio degli edifici pubblici e privati, debbono essere sistemati e mantenuti a prato, eventualmente piantumato con alberi, siepi e arbusti.
2. La scelta delle specie dev'essere rispettosa delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali.
3. Si applicano le norme che seguono.

a - verde per la viabilità

1. La piantumazione dei margini delle strade pubbliche e private deve utilizzare tipologie specifiche di alberi e di siepi.
2. Sono tipologie specifiche le seguenti specie: *Acer campestre*, *Robinia pseudoacacia*, *Prunus avium*, *Fraxinus ornus*, *Morus alba*, *Juglans regia*, *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Fraxinus oxycarpa*, *Quercus robur*, *Tilia platyphyllos*, *Tilia cordata*, *Populus italica*, *Crataegus oxyacantha*, *Crataegus azarolus*, *Corylus avellana*, *Cornus mas*, *Malus sylvestris*, *Prunus spinosa*, *Prunus cerasus*, *Pyrus pyraster*, *Rhamnus cathartica*, *Rosa canina*, *Sambucus nigra*, *Viburnum opulus*, *Viburnum lantana*, *Prunus avium*, *Gleditsia triacanthos*, *Ulmus minor*, *Populus alba*, *Populus nigra*, *Platanus hybrida*, *Salix alba*, *Alnus glutinosa*.

b - verde lungo i corsi d'acqua

1. La piantumazione delle sponde delle acque pubbliche deve utilizzare tipologie specifiche di alberi, di siepi e di arbusti.
2. Sono tipologie specifiche le seguenti specie: *Cornus sanguinea*, *Frangula alnus*, *Salix triandra*, *Salix cinerea*, *Salix purpurea*, *Prunus spinosa*, *Rhamnus cathartica*, *Rosa canina*, *Sambucus nigra*, *Viburnum opulus*, *Crataegus oxyacantha*, *Crataegus azarolus*, *Crataegus pyracantha*, *Corylus avellana*, *Cornus mas*, *Diospyros kaki*, *Hedera helix*, *Ligustrum vulgare*, *Malus sylvestris*, *Morus alba*, *Prunus avium*, *Prunus domestica*, *Prunus cerasus*, *Pyrus pyraster*, *Robinia pseudoacacia*, *Rosa canina*, *Viburnum lantana*.

c - verde ornamentale per parchi e giardini

1. La piantumazione dei parchi pubblici e dei giardini privati deve utilizzare tipologie specifiche di alberi, siepi e arbusti.
2. Sono tipologie specifiche le seguenti specie: *Populus italica*, *Populus alba*, *Quercus robur*, *Fraxinus oxycarpa*, *Tilia cordata*, *Acer campestre*, *Crataegus oxyacantha*, *Viburnum opulus*, *Viburnum tinus*, *Buxus sempervirens*, *Fraxinus ornus*, *Prunus avium*, *Liriodendron tulipifera*, *Cercis siliquastrum*, *Quercus ilex*, *Pittosporum tobira*, *Cotinus coggygria*, *Eleagnus x ebbingei*, *Phyladelphus coronarius*, *Nandina domestica*.

PARTE DECIMA - INQUINAMENTI

articolo 23 - RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI

1. Allo scopo di mitigare per quanto possibile le ricadute ambientali, tutti gli interventi edilizi devono rispettare non solo le norme in materia, ma anche le buone regole dell'arte e i criteri di massima prudenza.
2. La gestione delle attività nei centri storici e negli spazi urbani deve evitare ogni forma di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

articolo 24 - PROTEZIONE DAGLI INQUINAMENTI

1. Tutti gli interventi edilizi devono attivare adeguate provvidenze a tutela degli utenti, a protezione da ogni agente d'inquinamento, di origine naturale come il radon, e di origine antropica come il rumore o i campi elettromagnetici.
2. Si applicano con particolare rigore le norme del RE.

PARTE UNDICESIMA - NORME FINALI

articolo 25 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRONTUARIO

1. Il Prontuario, parte integrante del PI, entra in vigore con l'approvazione del PI.

articolo 26 - VARIANTI AL PRONTUARIO

1. Le varianti al Prontuario seguono le stesse procedure delle varianti al PI.
